

COMUNE DI CARTURA

Provincia di Padova

STATUTO

*modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale
n. 23 del 25/09/2001 e n. 33 del 15/11/2001*

Si attesta, ai sensi dell'art.6 T.U. n. 267/2000, comma 5 ("Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente"), **l'avvenuta esecutività in data 30/01/2002** del presente Statuto modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23 del 25/09/2001 e n. 33 del 15/11/2002, e pubblicato all'Albo Pretorio per n. 30 giorni (Reg. Pubbl. n. 549) dal 31/12/2001 al 30/01/2002.

Cartura, li 01/03/2002

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Paola Peraro)

Indice generale

Titolo I	
PRINCIPI FONDAMENTALI.....	6
Capo I	
Lo Statuto.....	6
Art. 1.....	6
Capo II	
Cartura come comunità locale.....	6
Art. 2.....	6
Capo III	
Cartura come identità umana.....	6
Art. 3.....	6
Art. 4.....	6
Art. 5.....	6
Capo IV	
Cartura: Territorio e ambiente.....	7
Art. 6.....	7
Art. 7.....	7
Art. 8.....	7
Art. 9.....	7
Capo V	
Cartura e i suoi obiettivi.....	7
Art. 10.....	7
Capo VI	
Lo Stemma e il Gonfalone.....	8
Art. 11.....	8
Art. 12.....	8
Capo VII	
Sede Comunale.....	8
Art. 13.....	8
Capo VIII	
Albo Pretorio.....	8
Art. 14.....	8
Titolo II	
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.....	9
Capo I	
I Consiglieri Comunali.....	9
Art. 15	
Il Consigliere Comunale.....	9
Art. 16	
Doveri del Consigliere.....	9
Art. 17	
Prerogative e compiti dei Consiglieri.....	9
Art. 18	
Dimissioni del Consigliere.....	10
Art. 19	
Il Consigliere Anziano.....	10

Art. 20	
I Gruppi Consiliari.....	10
Capo II	
ORGANI DI GOVERNO.....	10
Art. 21	
Il Consiglio.....	11
Art. 22	
Sedute ordinarie e straordinarie d'urgenza.....	12
Art. 23	
Commissioni.....	13
CAPO III	
La Giunta Comunale.....	14
Art. 24	
Composizione della Giunta Comunale.....	14
Art. 25	
Elezione e durata in carica del Sindaco. Nomina degli assessori.....	14
Art. 26	
Attribuzioni e funzioni.....	15
Art. 27	
Decadenza degli Assessori.....	16
Capo IV	
Il Sindaco.....	17
Art. 28	
Il Sindaco.....	17
Titolo III	
PARTECIPAZIONE POPOLARE	20
Capo I	
Principi.....	20
Art. 29.....	20
Capo II	
Informazione dei cittadini.....	20
Art. 30.....	20
Art. 31	
Incentivazione alla partecipazione.....	21
Art. 32	
Istanze, petizioni, proposte.....	21
Art. 33	
Organismi di partecipazione.....	21
Art. 34	
Referendum consultivo.....	22
Art. 35	
Libere forme associative.....	22
Art. 36	
Coordinamento.....	22
Art. 37	
Ufficio dei diritti del cittadino.....	22
Titolo IV	
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI.....	24

	Capo I	
Principi		24
Art. 38		
L'organizzazione generale.....		24
	Capo II	
Segretario Comunale e Direttore Generale		24
Art. 39		
Segretario Comunale.....		24
Art. 40		
Direttore generale.....		25
	Capo III	
Il Personale		25
Art.41		
Funzioni e compiti.....		25
Art. 42		
Responsabili dei Servizi.....		25
	Titolo V	
SERVIZI PUBBLICI		26
	Capo I	
Finalità e disciplina dei pubblici servizi		26
Art. 43.....		26
Art. 44		
Affidamento in concessione.....		27
Art.45		
Istituzione.....		27
Art. 46		
Società per azioni a prevalente capitale pubblico.....		28
Art. 47		
Vigilanza e controlli.....		28
Art. 48		
Consorzi.....		28
Art. 49		
Accordi di programma.....		29
	Titolo VI	
FINANZA - CONTABILITÀ E REVISIONE		30
Art. 50		
Autonomia finanziaria.....		30
Art. 51		
Controllo economico interno della gestione.....		30
Art. 52		
Il Revisore del Conto.....		30
	Titolo VII	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		32
	Capo I	
Revisione e interpretazione dello Statuto		32
Art. 53.....		32
	Capo II	
Termini per l'adozione dei Regolamenti		32

Art. 54.....	32
Art. 55.....	32
Art. 56.....	32

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Capo I

Lo Statuto

Art. 1

1. Il Comune di Cartura è Ente Autonomo ed ha autonomia statutaria e finanziaria nel rispetto della Costituzione, delle Leggi Statali e Regionali, nonché delle Convenzioni di Diritto Internazionale che riconoscono i diritti fondamentali dell'uomo e della comunità.

Capo II

Cartura come comunità locale

Art. 2

1. Il Comune rappresenta l'intera Comunità locale nella sua propria identità, caratterizzata da un patrimonio di tradizioni, di storia e soprattutto dall'insieme di persone che vivono in un determinato territorio. Promuove l'autogoverno con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Capo III

Cartura come identità umana

Art. 3

1. Il Comune riconosce come valori fondamentali:
 - a. la vita ispirando la sua azione alla tutela e valorizzazione della persona umana nella sua dignità da riconoscere, rispettare, promuovere sempre e dovunque;
 - b. la famiglia intesa come nucleo essenziale del vivere umano;
 - c. l'associazionismo quale fenomeno teso al raggiungimento di fini sociali;
 - d. la parità uomo-donna da realizzarsi nelle pari opportunità.

Art. 4

1. Il Comune riconosce i principi di solidarietà e di democrazia come metodi del vivere umano e persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita amministrativa.

Art. 5

1. Il Comune riconosce il principio di libertà nel rispetto della dignità umana, delle espressioni di pensiero, di parola, di stampa, di religione e di pensiero politico.

Capo IV

Cartura: Territorio e ambiente

Art. 6

1. Il territorio del Comune di Cartura si estende per Kmq. 16.20, confina con i Comuni di Terrassa Padovana, Conselve, S. Pietro Viminario, Pernumia, Carrara S. Giorgio, Carrara S. Stefano, Casalserugo, Bovolenta e Maserà.

Art. 7

1. Il Comune riconosce il territorio come elemento inscindibile di una identità locale.

Art. 8

1. Il Comune è costituito dal Capoluogo di Cartura e dalle due frazioni di Cagnola e Gorgo.

Art. 9

1. Il Comune di Cartura valorizza e tutela le risorse naturali ed ambientali del proprio territorio, al fine di evitare la perdita di identità del territorio stesso, valutando in ogni intervento l'impatto ambientale.

Capo V

Cartura e i suoi obiettivi

Art. 10

1. Il Comune favorisce e promuove:
 - a. l'educazione ad una cultura di pace e di giustizia;
 - b. lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione;
 - c. la tutela degli indifesi, dei meno abbienti, degli anziani, degli handicappati, dei malati, dei minori e il recupero delle devianze;
 - d. la salvaguardia del lavoro, della formazione professionale e il rispetto dei diritti dei lavoratori sia dipendenti che autonomi per meglio realizzare la persona umana;
 - e. il dialogo e la tolleranza con le altre razze e culture;
 - f. lo sviluppo della cultura come patrimonio inalienabile dei cittadini e come strumento di elevazione sociale della popolazione;
 - g. l'educazione alla legalità e alla partecipazione favorendo pari dignità dei cittadini di fronte alle istituzioni;
 - h. l'efficienza e la collaborazione degli uffici nel rispetto della legislazione vigente e tenendo conto delle esigenze dei cittadini;
 - i. il massimo decentramento compatibilmente con la dotazione immobiliare e di personale;
 - j. la pubblicizzazione e trasparenza degli atti interni ed esterni fatte salve le eccezioni di legge;

- k. lo svolgimento dell'attività politico-amministrativa secondo programmi;
- l. la collaborazione e il coordinamento con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione;
- m. lo sviluppo sociale nella realtà agricola, artigianale, commerciale e di servizi;
- n. le attività sportive e del tempo libero;
- o. la valorizzazione del patrimonio storico e artistico.

Capo VI Lo Stemma e il Gonfalone

Art. 11

1. Il Comune ha un proprio Stemma ed un proprio Gonfalone. La forma ed i contenuti dello Stemma e del Gonfalone sono descritti dal Decreto di Ricognoscimento del Presidente della Repubblica del 9 marzo 1962.
2. Essi potranno essere esibiti solo alla presenza del Sindaco o di un suo delegato nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze pubbliche organizzate dal Comune o a quelle alle quali il Comune prende parte.

Art. 12

1. Lo Stemma del Comune e il Gonfalone non possono essere riprodotti ed usati per fini commerciali e politici.

Capo VII Sede Comunale

Art. 13

1. Tutte le adunanze degli organi elettivi e collegiali si svolgono nella sede comunale.
2. Solo per particolari esigenze, il Consiglio Comunale, la Giunta o altri organi elettivi e collegiali potranno riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede, sempre nell'ambito del territorio comunale. In questi casi si dovrà dare una adeguata pubblicità.

Capo VIII Albo Pretorio

Art. 14

1. Il Consiglio Comunale assegna nel palazzo civico un apposito spazio da destinare al "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica la pubblicazione avvenuta.

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

I Consiglieri Comunali

Art. 15

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta la Comunità, senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica dei singoli Consiglieri Comunali è stabilita dalla legge.

Art. 16

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari della quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 17

Prerogative e compiti dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Ogni Consigliere, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio;
 - b. presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - c. ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato in esenzione da ogni e qualsiasi spesa; il diritto di accesso è esercitato in modo da non pregiudicare il funzionamento degli uffici.
3. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri del Comune, anche dopo la cessazione della carica o del mandato, compete a carico del bilancio del Comune, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle par-

celle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato o all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, purché siano stati assolti con sentenze passate in giudicato o prosciolti prima del dibattimento.

4. Il Comune stipula idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio.

Art. 18

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate votazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 19

Il Consigliere Anziano

1. È Consigliere Anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del decreto Legislativo 267/2000 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 20

I Gruppi Consiliari

1. I Gruppi Consiliari si costituiscono fra i Consiglieri eletti mediante dichiarazione di costituzione del Gruppo e designazione del Capo Gruppo il quale sottoscrive la dichiarazione stessa per accettazione.
2. Un Consigliere può costituire Gruppo Consiliare.
3. La conferenza dei Capi Gruppo è l'organo Consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, compatibilmente con la dotazione immobile dell'edificio comunale, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

Capo II

ORGANI DI GOVERNO

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 21

Il Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, che rappresenta l'intera Comunità dalla quale è stato eletto, è l'organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
2. Esplica la sua attività attraverso l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Esercita l'autonomia finanziaria e impositiva, nonché la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti, quando ciò sia ad esso riservato dalla legge e comunque in ogni caso in cui debba essere garantita la rappresentanza della minoranza. Tali indirizzi sono definiti entro un termine che consenta al Sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni.
5. Può esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società di capitali, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il Consiglio Comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.
7. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. È convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto.
8. Nella prima seduta il nuovo Consiglio tratta prioritariamente i seguenti argomenti:
 - a. Convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti;
 - b. Giuramento del Sindaco
 - c. Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale tra cui il Vicesindaco.
9. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data delle elezioni il Sindaco presenta al Consiglio Comunale, per la discussione, un documento, sottoscritto dal Sindaco e dagli Assessori, contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
10. Ciascun Consigliere Comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche formulando raccomandazioni, osservazioni e proposte di modifica.
11. Il Sindaco, sentita la Giunta, apporterà al documento programmatico le modifiche e/o gli adeguamenti che riterrà di accogliere e ne darà comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva.
12. Momenti di naturale e periodica verifica dell'attuazione del documento programmatico sono costituiti:
 - a. dall'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - b. dall'approvazione del rendiconto di gestione.

13. In sede di verifica dell'attuazione del documento programmatico, ogni componente del Consiglio potrà presentare proposte di adeguamento e/o modifica, che il Sindaco, sentita la Giunta, avrà la facoltà di accogliere o meno. In caso di accoglimento darà comunicazione al Consiglio Comunale delle modifiche apportate al documento e sottoporrà al Consiglio stesso le conseguenti variazioni agli atti di programmazione.
14. Il Sindaco potrà altresì apportare al programma di mandato gli adeguamenti e le modifiche ritenuti necessari, sentita la Giunta; in tal caso dovrà preventivamente illustrare al Consiglio le modifiche e gli adeguamenti che intende apportare, al fine di acquisire ogni valutazione.
15. Il Consiglio Comunale, sulla base di esigenze e di problematiche che dovessero emergere nel corso del mandato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, invitare il Sindaco a modificare il documento programmatico indicando le linee di fondo da perseguire.
16. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
17. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
18. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
19. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco e in sua assenza dal Vicesindaco e in caso di assenza di entrambi dal Consigliere anziano.
20. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 22

Sedute ordinarie e straordinarie d'urgenza

1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono valide con la presenza di sei Consiglieri Comunali. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie e straordinarie d'urgenza secondo quanto contenuto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale viene convocato dal Sindaco in via ordinaria con avviso di convocazione che deve essere notificato ai Consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.
3. Il Sindaco riunisce il Consiglio, in un termine non superiore a 20 gg., quando lo richieda un quinto dei consiglieri in carica. Le proposte di deliberazioni consiliari e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la segreteria comunale con la relativa documentazione almeno 48 ore prima dell'apertura della seduta (due giorni).

4. In ipotesi di convocazione in sessione straordinaria d'urgenza il deposito dei documenti di cui al precedente comma deve essere effettuato almeno 24 ore prima dell'apertura della seduta. Il mancato deposito comporta il ritiro del punto all'ordine del giorno.
5. Per la convocazione straordinaria d'urgenza il termine è ridotto ad almeno 24 ore prima.
6. La notificazione dell'avviso di convocazione viene eseguita dal messo comunale secondo le modalità previste dal regolamento.
7. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio insieme all'ordine del giorno e ne deve essere fatta pubblicità nel capoluogo e nelle frazioni, negli appositi spazi.
8. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, il Consiglio Comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti nell'ordine del giorno.
9. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
10. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta nei casi in cui bisogna esprimere un giudizio o una valutazione sulle persone.
11. Possono intervenire al Consiglio con potere consultivo rappresentanti delle associazioni stabilmente operanti nel territorio, su argomenti che li riguardano.

Art. 23

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale nomina le Commissioni consultive competenti per materia o gruppi di materie affini.
2. Le Commissioni consiliari sono costituite nel rispetto del criterio rappresentativo della presenza in Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale può inoltre istituire Commissioni speciali per oggetti particolari.
4. Il Consiglio Comunale disciplina con appositi Regolamenti i poteri delle Commissioni nonché composizione, competenza, funzionamento, forme di pubblicità e durata.
5. Le Commissioni esaminano preventivamente proposte di provvedimenti e svolgono studi su incarico degli organi competenti, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli uffici comunali.
6. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni.
7. Le Commissioni elette dal Consiglio Comunale durano in carica al massimo quanto il Consiglio Comunale che le ha elette.
8. Il Consiglio istituisce altresì Commissioni temporanee per lo studio di problematiche speciali.
9. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine con criteri di rappresentanza proporzionale.
10. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle mi-

noranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

11. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture e il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.
12. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

CAPO III

La Giunta Comunale

Art. 24

Composizione della Giunta Comunale.

1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sei assessori, scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio ed aventi requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore stabilita dalla legge.
2. Gli assessori, possono essere scelti al di fuori del Consiglio Comunale sulla base di particolari qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico-amministrative. I benefici previsti dalla legge per gli amministratori locali sono estesi anche agli assessori esterni, per quanto di competenza dell'amministrazione comunale.
3. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle sedute della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli assessori. Può essere destinatario della delega da parte del Sindaco. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione non è computata per la legalità della seduta.

Art. 25

Elezione e durata in carica del Sindaco. Nomina degli assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del rispettivo Consiglio.
2. Le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica sono disciplinati dalla Legge.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
4. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale, fatto solo i casi di revoca da parte del Sindaco e di dimissioni degli assessori.

5. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni per revoca del Sindaco. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco tramite il protocollo generale.
6. Esse sono efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.
8. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, lo status, il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità dei componenti dell'organo è disciplinato dalla legge, che si applica anche agli assessori esterni.

Art. 26

Attribuzioni e funzioni

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Comune e riferisce allo stesso annualmente sulla propria attività.
2. Compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco previste dalla Legge o dal presente Statuto.
3. Adotta gli atti di amministrazione privi di carattere gestionale che la Legge, lo Statuto e i regolamenti del Comune non attribuiscono al Segretario, al direttore generale, al responsabile dei servizi.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle sue attribuzioni di governo:
 - a. propone al consiglio i regolamenti e gli argomenti su cui deliberare;
 - b. approva gli schemi di bilanci di previsione annuale e pluriennale con allegata la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al consiglio;
 - c. adotta lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici; approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, con esclusione dei progetti in variante al P.R.G. la cui approvazione è attribuita dalla legge al consiglio; approva le varianti ai progetti di lavori pubblici che non rientrino nelle competenze del responsabile del procedimento;
 - d. adotta i piani attuativi di iniziativa pubblica;
 - e. approva i protocolli d'intesa o convenzioni con Comuni, Provincia ed altri che non comportino gestione coordinata di funzioni e servizi, né richiedano specifiche forme di consultazione degli enti contraenti;
 - f. approva il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi – P.R.O.- con cui determina e affida ai responsabili dei servizi e al direttore generale, ove nominato, gli obiettivi gestionali ai fini dell'attuazione dei programmi approvati annualmente dal consiglio con il bilancio di previsione; stabilisce il grado d'importanza degli obiettivi gestionali individuando le priorità; vigila sul conseguimento

- degli obiettivi ed adegua gli stessi nel corso dell'esercizio finanziario;
- g. fissa le aliquote e le tariffe dei tributi comunali nel rispetto dei relativi regolamenti;
 - h. determina la tariffa per la fruizione dei beni e servizi comunali nel rispetto della disciplina generale fissata dal consiglio;
 - i. adotta d'urgenza, salvo ratifica del Consiglio Comunale, le variazioni di bilancio;
 - j. autorizza l'anticipazione di tesoreria e l'utilizzo dei fondi vincolati;
 - k. dispone l'utilizzo del fondo di riserva;
 - l. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - m. approva la dotazione organica, il programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale;
 - n. costituisce la delegazione di parte pubblica abilitata alla concertazione nelle materie previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle autonomie locali;
 - o. costituisce delegazione di parte pubblica abilitata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa al personale dipendente e autorizza la stessa alla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati integrativi;
 - p. nomina le commissioni di concorso;
 - q. autorizza la mobilità di personale da o verso l'ente;
 - r. esprime il proprio parere in ordine alla revoca del Segretario Comunale;
 - s. dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di mobili;
 - t. definisce i criteri generali ovvero quantifica l'entità delle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi ed interventi economici di qualsiasi genere a favore di enti e persone quando l'apposito regolamento comunale non abbia stabilito le modalità della loro quantificazione;
 - u. promuove e resiste alle liti, provvedendo alle nomine del legale, nonché concilia e transige nell'interesse del Comune.
 - v. approva il programma e impartisce indirizzi, ovvero definisce le modalità di realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni, convegni, cerimonie e simili, non previste nel P.R.O.;
 - w. adotta gli atti deliberativi in materia di toponomastica;
 - x. provvede alle proposte di rettifiche IRPEF.

Le deliberazioni della Giunta Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 27

Decadenza degli Assessori

1. L'Assessore ha il dovere di intervenire alle sedute della Giunta Comunale e svolgere funzioni a lui demandate.
2. Oltre ai casi previsti dalla Legge, l'Assessore che senza giustificato motivo non interviene a 3 sedute consecutive della Giunta, incorre nella decadenza.

za. L'avvio della procedura di decadenza deve essere notificata all'interessato almeno 10 giorni prima della convocazione del Consiglio Comunale . Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Capo IV Il Sindaco

Art. 28 Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco rappresenta gli interessi generali e diffusi della popolazione. Il Sindaco, nelle funzioni di Capo dell' Amministrazione Comunale, rappresenta la Comunità e promuove iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge in particolare nei rapporti con gli altri Enti e nelle assemblee dei consorzi e delle Società di cui il Comune fa parte.
4. Il Sindaco può delegare tali funzioni ad un Assessore.
5. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta fissandone l'ordine del giorno e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
6. Quale Presidente del Consiglio Comunale dirige i lavori secondo Regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
7. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per la realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio Comunale .
8. Oltre a quanto previsto dalla Legge e dai Regolamenti compete al Sindaco:
 - a. impartire le direttive al Segretario Comunale, al direttore generale, ove nominato, e ai responsabili dei servizi per lo svolgimento dell'attività amministrativa e gestionale dell'Ente.
 - b. verificare costantemente la corretta esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
 - c. coordinare lo svolgimento delle funzioni delegate agli Assessori;
 - d. delegare agli Assessori di rappresentare il Comune in manifestazioni, cerimonie, riunioni;
 - e. rappresentare in giudizio gli interessi generali e diffusi della popolazione;
 - f. controllare il funzionamento dei servizi e degli uffici e l'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale.

9. Il Sindaco è garante del rispetto della legge dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.
10. Nello svolgimento delle funzioni di polizia locale che il Comune esercita per mezzo della polizia municipale, il Sindaco ne impartisce le direttive, ne verifica l'espletamento e adotta i provvedimenti di sua competenza in conformità a quanto previsto dalla legge.
11. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di organizzazione degli uffici e del personale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
12. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla designazione e alla revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti aziende ed istituzioni.
13. Il Sindaco:
 - a. ha la rappresentanza legale del Comune, fatti salvi i casi in cui la stessa è attribuita dalla Legge ai responsabili dei servizi;
 - b. Rappresenta il Comune in giudizio sia come attore che come convenuto; può delegare, con proprio atto la rappresentanza processuale ai responsabili dei servizi;
 - c. Indica la conferenza dei servizi per interventi di competenza del Comune, ove la Legge non attribuisca tale competenza al responsabile del servizio del procedimento;
 - d. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - e. Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - f. Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
 - g. Costituisce l'ufficio elettorale comunale in occasione di consultazioni elettorali;
 - h. Convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
 - i. Adotta le ordinanze previste dalla legge;
 - j. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - k. Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;

- l. Può conferire al Segretario Comunale le funzioni di direttore generale e le funzioni di cui all'art. 97, lettera d), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- m. Concede il patrocinio del Comune.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Principi

Art. 29

1. Il Comune di Cartura garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della Comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni forma associativa intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività. Particolare attenzione e sostegno sono dedicate alle associazioni di volontariato, culturali, ricreative e soprattutto di solidarietà, che rappresentano il traguardo più alto della partecipazione, come capacità di farsi carico dei problemi e delle aspirazioni degli altri. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Capo II

Informazione dei cittadini

Art. 30

1. È dovere dell'Ente Locale portare a conoscenza dei cittadini gli obiettivi dell'Ente stesso tramite i suoi organi, per questo dà pubblicità all'operato del Consiglio Comunale e ne incentiva la partecipazione.
2. Viene istituito presso gli uffici comunali un apposito sportello per le informazioni e per i diritti dei cittadini.
3. È compito del Comune indire assemblee pubbliche da svolgersi per le decisioni importanti della vita dell'Ente, quali l'approvazione del bilancio e comunque almeno una volta all'anno.
4. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, vi accedono i cittadini sia come singoli o associati con modalità da prevedersi per regolamento.
5. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli previsti dal regolamento.
6. L'Ente si avvale oltre che dei tradizionali sistemi della notificazione, pubblicazione all'Albo Pretorio anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei secondo quanto detto nella prima parte e secondo regolamento.
7. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Art. 31

Incentivazione alla partecipazione

1. Il Comune dà la possibilità al cittadino come singolo di intervenire nel procedimento amministrativo quando si proceda all'adozione di atti che incidano su situazioni soggettive tranne nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge. In caso di difficoltà nella comunicazione si provvede con la pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi che garantiscano idonea informazione.
3. L'apposito regolamento stabilisce i meccanismi per l'individuazione del responsabile del procedimento.
4. Il responsabile dell'Istruttoria deve pronunciarsi entro 30 giorni sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale. Il mancato accoglimento delle richieste deve essere motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale. I soggetti possono comunque prendere visione degli atti del procedimento tranne quelli previsti dal Regolamento. Per questa parte si fa salvo quanto disposto dalla Legge n. 241 capo III.

Art. 32

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, singolarmente o in gruppo e le libere forme associative possono presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte finalizzate a promuovere interventi per una migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Il Sindaco ha 40 giorni di tempo per esaminare l'istanza, la petizione o la proposta e per far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
3. Qualora il diritto di iniziativa di cui al primo comma del presente articolo venisse esercitato attraverso la presentazione di una richiesta sottoscritta da almeno 150 abitanti del Comune o della Frazione, sussiste l'obbligo, da parte del Sindaco, di sottoporre la richiesta stessa all'esame del Consiglio Comunale o della Giunta, secondo le rispettive competenze.
4. In quella sede un rappresentante dei sottoscrittori può esercitare il diritto di essere ascoltato personalmente per illustrare l'istanza, la petizione o la proposta.

Art. 33

Organismi di partecipazione

1. Il Comune garantisce ed assicura l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini nonché delle forze politiche e delle organizzazioni sociali, all'attività politico- amministrativa.
2. Favorisce, su base di Frazione, la costituzione spontanea di organismi di partecipazione, da denominarsi "Comitati" ispirati alla formazione ed allo sviluppo di una corretta coscienza civica.

3. Il Consiglio Comunale individua e riconosce la composizione e le competenze dei comitati seguendo il criterio di rappresentatività e secondo modalità dettate da Regolamento.

Art. 34

Referendum consultivo

1. Il Comune prevede referendum consultivi. Essi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale. Esso viene proposto da almeno il 15% degli aventi diritto al voto.
2. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative sono stabilite da apposito Regolamento.

Art. 35

Libere forme associative

1. Il Comune prevede forme di consultazione mediante questionario anche a campione. Il Comune incentiva e riconosce le forme associative. A questo fine predispone un albo nel quale verranno iscritte le associazioni previa presentazione di uno statuto. Saranno regolarmente costituite le associazioni che adempiono a quanto sopra e che operino realmente nell'ambito del Comune. Vi provvederà il Sindaco con suo decreto.
2. Potranno iscriversi le associazioni e i gruppi che ne facciano richiesta e perseguano finalità sociali, culturali, sportive, politiche, sindacali, religiose, di rappresentanza degli imprenditori, ambientali e ricreative. Il Comune riconosce inoltre anche quelle forme di aggregazione spontanea che non rientrino in quelle sopra indicate e che perseguano finalità sociali e nel rispetto dei principi del presente Statuto, della Costituzione e delle leggi dello Stato.

Art. 36

Coordinamento

1. Le associazioni dovranno presentare un programma annuale da depositarsi in Comune.
2. Il Comune da parte sua incentiverà quei programmi che aderiscono maggiormente alla realizzazione dei principi contenuti nel presente Statuto.
3. Il Comune garantirà la promozione delle Frazioni attraverso manifestazioni sociali, civili nonché di sviluppo tale da vitalizzare questa realtà.
4. Verranno per esse tutto quanto previsto in questo Statuto compatibilmente a ciò che spetta istituzionalmente e territorialmente al Capoluogo.

Art. 37

Ufficio dei diritti del cittadino

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale è istituito l'ufficio dell'informazione e della tutela dei diritti del cittadino, con le seguenti competenze:
 - a. ricevere e formulare le osservazioni o i reclami di cittadini singoli o associati;

- b. verificare il rispetto degli impegni assunti dall'Amministrazione in relazione alle osservazioni o ai reclami presentati;
- c. svolgere attività di informazione a favore del cittadino.

Le modalità di funzionamento dell'ufficio sono disciplinate da apposito Regolamento.

Titolo IV

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

Principi

Art. 38

L'organizzazione generale

1. L'Amministrazione Comunale organizza gli uffici ed il personale in modo da assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza degli atti.
2. I poteri di indirizzo politico – amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del Comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.
3. La dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da apposito Regolamento in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Capo II

Segretario Comunale e Direttore Generale

Art. 39

Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.41,42,43
3. Il segretario comunale:
 - a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
 - b. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;
 - c. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - d. può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
4. esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

Art. 40

Direttore generale

1. È consentito procedere alla nomina del direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

La convenzione di cui al comma 1 indica i criteri per la nomina e la revoca, la retribuzione da corrispondere, nonché la disciplina dei rapporti tra il segretario e il direttore generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Capo III

Il Personale

Art.41

Funzioni e compiti

1. I dipendenti comunali nel rispetto della Legge, del presente Statuto nonché dei propri doveri, operano al servizio dei cittadini e della Comunità, per conseguire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente.
2. L'Amministrazione assicura l'accrescimento e l'arricchimento professionale e relazionale.

Art. 42

Responsabili dei Servizi

1. I Responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative i cui è affidata la struttura comunale.
2. Svolgono tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi futuri avvalendosi delle risorse economiche, umane e strumentali loro assegnate.
3. Partecipano alla definizione degli obiettivi e degli indirizzi programmatici, sviluppando le proposte ed intervenendo attivamente nei momenti di impostazione delle politiche programmatiche poste in atto dagli organi politici.
4. Sono responsabili del conseguimento degli obiettivi e delle attività svolte dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.
5. Adottano gli atti di gestione nel rispetto delle disposizioni di Legge, statutarie, regolamentari e sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa dell'attività svolta dall'unità organizzativa cui sono preposti.

Titolo V

SERVIZI PUBBLICI

Capo I

Finalità e disciplina dei pubblici servizi

Art. 43

1. Il Consiglio Comunale nell'ambito delle proprie competenze individua i servizi pubblici con i quali realizzare fini di unità sociale e promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità tenendo prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini e delle fasce sociali più deboli.
2. Il Comune di Cartura per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, informa la propria attività al principio dell'associazione e della cooperazione con altri Enti, in particolare con i Comuni limitrofi e del Comprensorio Conselvano, la Provincia, la Regione e gli altri Enti pubblici interessati, ovvero stipula con essi apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, i rapporti finanziari, le reciproche garanzie ed obblighi.
3. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a. diretta economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, ovvero quando la Legge prevede la gestione diretta dell'Ente, ovvero quando valutazioni di ordine economico ne accertino la convenienza;
 - b. affidamento in concessione per i servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale con particolare riferimento all'ipotesi in cui, per l'attivazione di quel servizio si rendano necessari investimenti difficilmente ammortizzabili,
 - c. istituzione per l'esercizio di servizi sociali o culturali senza rilevanza imprenditoriale;
 - d. società per azione a prevalente capitale pubblico per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza sociale e per lo sviluppo economico e civile della Comunità locale qualora si ravvisi l'opportunità di fare partecipare altri soggetti pubblici o privati.
4. La scelta della forma di gestione viene deliberata dopo l'effettuazione di studi preliminari che tengono conto dei seguenti fattori:
 - a. obiettivi ed utenza interessata;
 - b. organizzazione della struttura esistente o da attivare;
 - c. aspetti economici e finanziari.
5. La gestione dei servizi può essere coadiuvata dal volontariato e dall'associazionismo. Sono favorite le forme di cooperazione.
6. Nella relazione previsionale e programmatica e nella relazione sul conto consuntivo è destinato un apposito capitolo all'esame dei servizi svolti.

Art. 44

Affidamento in concessione

1. Il ricorso alla Concessione, previo accertamento dei presupposti di cui al precedente articolo, viene disposto dal Consiglio Comunale il quale approva anche lo schema di concessione che deve prevedere:
 - a. efficacia, efficienza, qualità e modalità del servizio nonché la vigilanza sul suo espletamento;
 - b. la regolare manutenzione di impianti e attrezzature;
 - c. canone, tariffe o eventuali corrispettivi;
 - d. penali per l'inosservanza degli obblighi;
 - e. casi di decadenza, di revoca e modalità per la definizione delle controversie;
 - f. le modalità per la costruzione di immobili o impianti che il concessionario dovesse realizzare per la finalità del servizio e per il loro trasferimento al patrimonio del Comune alla scadenza della concessione (magari con atto aggiuntivo);
 - g. l'esercizio della facoltà di riscatto.

Art.45

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale può prevedere, previo l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 43 il ricorso alla Istituzione, organismo dotato di autonomia gestionale, il cui ordinamento e funzionamento vengono disciplinati da apposito Regolamento.
2. Organi della Istituzione sono:
 - a. il Consiglio di Amministrazione;
 - b. il Presidente;
 - c. il Direttore.
3. Il Consiglio di Amministrazione composto di 5 membri, è eletto dal Consiglio Comunale . Esso dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto.
4. Il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione dei componenti dimissionari, cessati dalla carica o revocati su proposta motivata della Giunta ovvero su mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri Comunali.
5. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione, alla rappresentanza dell'Istituzione e in caso di necessità e urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che vengono sottoposti a ratifica nella prima seduta utile.
6. Il Direttore cui spetta la responsabilità gestionale dell'Istituzione è nominato dalla Giunta Comunale tra le persone aventi i requisiti previsti dal Regolamento.
7. Il Consiglio Comunale conferisce all'Istituzione il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, esercita la vigilanza e verifica i risultati secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 46

Società per azioni a prevalente capitale pubblico

1. Il Comune con deliberazione del Consiglio può promuovere la costituzione di Società per azioni con la partecipazione di Enti pubblici, Istituti di Credito e soggetti privati.
2. La deliberazione consiliare deve essere adottata a maggioranza dai componenti del Consiglio e deve contenere precise indicazioni circa i soci ammissibili e le modalità per la sottoscrizione del capitale. Gli Enti Locali territoriali devono detenere una partecipazione azionaria non inferiore al 51% del capitale sociale, salvo diversa prescrizione contenuta in Leggi Speciali, o nei programmi nazionali, regionali o locali.
3. Gli organi sociali della Società per Azioni sono quelli previsti dall'art. 2363 e segg. del codice civile e svolgono funzioni loro affidate da tali norme. Gli amministratori devono essere scelti tra le persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività della società, estranee al Consiglio Comunale. La relativa deliberazione, a pena di nullità deve espressamente indicare i requisiti posseduti da ciascun amministratore.
4. Nel caso in cui più Enti Locali intervengono alla costituzione di una Società per Azioni, la deliberazione consiliare fissa i criteri di nomina degli Amministratori e dei Sindaci secondo quanto previsto nelle intese previamente intercorse tra gli Enti partecipanti.
5. L'indicazione di tali criteri deve essere riportata negli statuti della società.
6. Gli Amministratori ed i Sindaci di nomina comunale restano in carica per la stessa durata del Consiglio che li ha preposti all'ufficio e possono da questo essere revocati per giustificati motivi. Essi continuano peraltro ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 47

Vigilanza e controlli

1. Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
2. La Giunta riferisce, annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, Istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare al Sindaco a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria dell'Ente, società ed istituzione nonché gli obiettivi raggiunti.

Art. 48

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale in coerenza con i principi statutari promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per l'economia di scala

qualora non sia conveniente avvalersi delle forme previste negli articoli precedenti.

2. Il Consiglio Comunale , unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo quanto previsto dalla legge n. 142/90 e dal presente statuto.
3. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendano gestire, da parte dei medesimi Enti più servizi con il sistema consortile.

Art. 49

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri enti o soggetti interessati, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti degli enti o soggetti interessati.
2. L'accordo consistente nel consenso unanime degli interessati è approvato con atto formale del Sindaco o Giunta o Consiglio Comunale a seconda della competenza.

Titolo VI

FINANZA - CONTABILITÀ E REVISIONE

Art. 50

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla Legge, il Comune istituisce e disciplina i tributi nonché determina i criteri e l'entità della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi erogati.
2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare particolari e differenziate utilità a favore di singoli gruppi o categorie predeterminate, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere o per la gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" corrisposte dai cittadini.
4. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o parte di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

Art. 51

Controllo economico interno della gestione

1. Il Regolamento di Contabilità definisce le modalità di attuazione del controllo economico interno della gestione, finalizzato attraverso l'analisi dei risultati della gestione complessiva o di particolari processi o di singole operazioni, a formulare adeguati giudizi sull'organizzazione dell'Ente secondo criteri di efficacia ed efficienza.

Art. 52

Il Revisore del Conto

1. Il Revisore collabora con il Consiglio nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo, formulando altresì proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. In tali funzioni il Revisore:
 - a. riferisce al Consiglio su precise richieste da parte di questo;
 - b. risolve eventuali quesiti, formulati per iscritto, per il tramite del Sindaco, su casi specifici, da singoli consiglieri, da gruppi consiliari o dall'intero Consiglio;
 - c. riferisce immediatamente al Consiglio in caso di riscontro di gravi irregolarità;

- d. può assistere alle riunioni del Consiglio;
- e. redige apposita relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto generale nella quale attesta la corrispondenza del documento contabile alle risultanze della gestione ed avanza rilievi e proposte atte a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione;
- f. partecipa alla seduta del Consiglio Comunale nella quale viene approvato il Conto Consuntivo.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Revisione e interpretazione dello Statuto

Art. 53

1. Ogni modifica del presente Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con il procedimento stabilito dalle leggi vigenti, sentita la Commissione per lo Statuto.

Capo II

Termini per l'adozione dei Regolamenti

Art. 54

1. Con l'esclusione del Regolamento di Contabilità e di quello per la Disciplina dei Contratti, il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto, entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 55

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di Legge. Il Consiglio Comunale promuove tutte le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Art. 56

1. I Regolamenti comunali adottati anteriormente al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.